



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17014

Data: 29/09/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 27/09/2017 relativo all'incontro (8887) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Meranarena (BZ) il 27/09/2017 tra HC Merano Junior U19 (522) e HC Valpellice U19 (070).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Valpellice A.s.d. (070):
 GSP17004 del 22/09/2017: Perdita gara ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia
 GSP17013 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia - trasmissione degli atti al Procuratore Federale
 GSP17013 del 29/09/2017: Ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

H.c. Valpellice A.s.d. (070)

- letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l'incontro di campionato nazionale U.19 tra H.C. Merano Junior e H.C. Valpellice, previsto per il 27.09.2017, non è stato disputato a causa del mancato arrivo della squadra ospite;
- considerato che la società ospite non ha fornito giustificazione alcuna in merito alla propria assenza e che pertanto la mancata disputa dell'incontro è addebitabile ad esclusiva responsabilità della società dell'H.C. Valpellice, nei cui confronti dev'essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0;
- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata in € 1.500,00 ai sensi dell'art. 7C) N.O.F.A Comuni 2017 – 2018;
- Ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2017 – 2018, nonché l'art. 30 del Reg. di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice;

- visti gli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

infligge



la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 1.500,00.- (Millecinquecento/00)

dispone

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice

H.c. Valpellice A.s.d. (070)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi